

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE C.C.

N° 75 DEL 18.09.2016



REGOLAMENTO ACQUISTI, ALBO FORNITORI, MEPA

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 – Programmazione delle acquisizioni in economia
- Art. 5 – Responsabile del procedimento
- Art. 6 – Assegnazione degli affidamenti in economia
- Art. 7 – Modalità di esecuzione in economia
- Art. 8 – Iscrizione dei contratti – post informazione

Titolo II SEZIONE A – LAVORI

- Art. 9 – Limiti di importo per i lavori
- Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 13 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 14 – Lavori d'urgenza
- Art. 15 – Lavori di somma urgenza
- Art. 16 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
- Art. 17 – Piani di sicurezza
- Art. 18 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione, pagamenti

Titolo III SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 19 – Limiti di importo e sistemi di affidamento – congruità dei prezzi)
- Art. 20 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
- Art. 21 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia
- Art. 22 – Modalità di acquisizione
- Art. 23 – Modalità di affidamento
- Art. 24 – Ordini aperti
- Art. 25 – Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi
- Art. 26 – Individuazione degli operatori economici
- Art. 27 – Procedure di consultazione
- Art. 28 – Lettera d'Invito e richiesta preventivi
- Art. 29 – Procedura di Ordinazione
- Art. 30 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
- Art. 31 – Verbale di confronto dei preventivi
- Art. 32 – Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto
- Art. 33 – Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto di cottimo
- Art. 34 – Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
- Art. 35 – Termini di pagamento
- Art. 36 – Disposizioni sulla trasparenza
- Art. 37 – Norma di rinvio
- Art. 38 – Entrata in vigore

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse. Si applica, inoltre, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alle indicazioni contenute nella Comunicazione Interpretativa CE C-179/2006, ai principi di cui alla L. n. 241/1990, ed alle seguenti norme:

- per i lavori: art. 125 comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (nel seguito «Codice art. 125 D.L. 163/2006») e dagli artt. 173-177 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (nel seguito «Regolamento di Esecuzione»);
- per i servizi e le forniture: art. 125 comma 9 del «Codice» e artt. 326 – 338 del «Regolamento di Esecuzione».
- alla normativa regionale: L.R. 7/2005 nelle parti vigenti

3. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. o, comunque mediante gare *on-line* con invito rivolto ai soggetti iscritti all'albo fornitori di cui agli articoli 28 e seguenti delle presenti disposizioni.

4. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.

5. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

6. Per le definizioni di lavori, servizi e forniture, si rinvia all'art.3, comma 8,9,10 del «Codice art. 125 D.L. 163/2006».

Art. 2 **(Ambito di Applicazione)**

1. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi art. 9 per i lavori e all'art.19 per i servizi e forniture.

2. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazione o forniture.

3. L'individuazione da parte del Comune di Rieti **dei servizi e delle forniture da affidare in economia** è libera e risponde alle specifiche esigenze di carattere organizzativo della stessa (determinazione n. 2 del 06.04.2011 dell'AVPC), mentre per i **lavori** è limitata all'ambito delle categorie generali indicate dall'art. 125, comma 6, del «Codice» ed essenzialmente riconducibili ad ipotesi legate all'urgenza, all'imprevedibilità ed al modesto valore delle manutenzioni o ripartizioni di opere o impianti

Art. 3

(Limiti di importo e divieto di frazionamento)

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti:

- al successivo art. 8 per i lavori (€ 200.000,00);
- al successivo art. 18 per i servizi e le forniture (€ 200.000,00)

2. Gli importi devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare, le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28 comma 1 Lett. b) del «Codice».

3. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 34/00 normalmente sono considerabili lavori.

4. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificialmente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.

5. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'ENTE, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del settore; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile:

- lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di risoluzione di contratto d'appalto;
- l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- gli affidamenti misti, affidati separatamente a contraenti qualificati in speciali settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1-bis, del «Codice», nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'amministrazione, ove possibile ed economicamente conveniente, è tenuta a suddividere gli appalti in lotti funzionali o territoriali (lotti – zona).

7. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Se il ribasso offerto dall'impresa è superiore al 20% possono essere concordate ulteriori prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni e nel limite economico dell'importo posto a base di gara. Tale accordo, che, comunque, sarà nel limite dell'affidamento diretto, dovrà risultare da atto scritto.

Art. 4

(Programmazione delle acquisizioni in economia)

1. Il Comune di Rieti individua, nell'ambito degli strumenti di programmazione e di coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazioni di Budget, l'elenco degli interventi "prevedibili" da realizzarsi nell'esercizio per il quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. Gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia verranno indicati, ove possibile, nel Budget di previsione e distribuiti per centro di responsabilità..

Art. 5

(Responsabile del procedimento)

1. Il Comune individua un "responsabile del procedimento" per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati:
 - la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali;
 - la partecipazione alla procedura di affidamento;
 - la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto;
 - la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato;
 - la dichiarazione di regolare esecuzione;
 - gli altri compiti previsti dalla normativa vigente;

Per i lavori le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che in taluni casi, può non coincidere con il responsabile unico del procedimento dell'opera.

2. Nel caso di emergenze improvvise che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, il Dirigente competente per materia, anche su indicazione del responsabile del procedimento, formula, nei confronti dei competenti organi del Comune, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie all'esecuzione degli interventi in economia, nel rispetto comunque dei principi e dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento.
Resta salvo quanto disposto per i "lavori di somma urgenza" ai sensi anche dell'art. 14 del presente regolamento.
3. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal dirigente con propria Determinazione.
4. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti non possono essere superati neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

Art. 6

(Assegnazione degli affidamenti in economia)

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici (Art. 331, comma 2, del «Regolamento di Esecuzione»).
2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'Albo dei fornitori di beni e servizi attraverso il M.E.P.A., nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

3. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito il criterio **"unicamente del prezzo più basso"** tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.

4. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.

5. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio **"unicamente del prezzo più basso"** oppure quello **"dell'offerta economicamente più vantaggiosa"**, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

6. Il Responsabile del Procedimento predisporre la procedura di ricerca di più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose;

7. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi in cottimo fiduciario sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto e per piccoli interventi, mediante nota-ordinativo, nel limite di € 5.000,00, al netto di IVA.

8. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti dell'ENTE e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del Procedimento.

9. L'esecutore delle prestazioni in economia deve presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e accettazione delle disposizioni di gara nonché delle norme contenute nel presente Regolamento.

10. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248

Art. 7

(Modalità di acquisizione in economia)

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne all'ENTE;
in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione: di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.

3. Il ricorso al sub-affidamento, deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste e nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento.

4. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del responsabile del procedimento.

5. In caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, l'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, la non conoscenza delle disposizioni di gara, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.

6. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta.

7. In caso di mancato adempimento da parte del soggetto affidatario degli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il responsabile del procedimento, previa diffida, provvede alla risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento danni o il ricorso all'esecuzione in danno.

8. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e di una pec, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

Art. 8

(Iscrizione dei Contratti – Post-informazione)

1. Per contratti di importo superiore a lordi 51.645,69 Euro (L. 12.10.1982 n.726 e circolare dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia del 28.3.1989) va inoltrato il modello GAP.

2. **Per i servizi e le forniture**, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad €. 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso di post – informazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell'ENTE, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del medesimo «Regolamento di Esecuzione».

3. **Per i lavori**, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso post-informazione mediante la pubblicazione sul sito informatico dell'ENTE, ai sensi dell'articolo 173, comma 2, del «Regolamento di Esecuzione», salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

4. Ogni intervento, realizzato mediante cottimo fiduciario, deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrato nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente l'intervento.

5. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 8 e 9, del «Codice» e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

6. Tutti i contratti e/o gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture devono essere sottoscritti dal Dirigente responsabile.

7. Nessun lavoro, servizio o fornitura può essere effettuato, senza la redazione del contratto sottoscritto dal Dirigente responsabile.

8. Per lavori, servizi o forniture di importo non superiore ad € 5.000,00 oltre IVA il contratto può essere sostituito dalla preventivo-offerta presentato dalla ditta interpellata, debitamente firmato, e controfirmato per accettazione dal RUP.

Titolo II SEZIONE A – LAVORI

Art. 9 (Limiti di importo per i lavori)

1. La presente sezione disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'ENTE, con riferimento all'art. 125 del «Codice» e agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del «Regolamento di Esecuzione».

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di **200.000,00 euro**;

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a **50.000,00 euro**.

Art. 10 (Tipologia dei lavori eseguibili in economia)

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 9, possono essere eseguiti in economia gli interventi specificati ai sensi dell'art. 125, comma 6 Dlgs. 163/2006. Con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento:

a) tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile o conveniente in relazione alla modesta entità dell'affidamento realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti.;

b) manutenzione di opere e impianti:

– interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà comunale e/o in uso al comune;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:

– interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti:

– demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all'acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d'opera;

- scavi, sondaggi e indagini ambientali;
- prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche;
- indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 11

(Affidamenti in economia complementari all'appalto)

1. Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

- lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000,00 euro, disciplinati dall'art. 179 del «Regolamento di Esecuzione»;
- opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'ENTE, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del «Regolamento di Esecuzione». L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente regolamento;
- lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del Procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3 lett. b), del «Regolamento di Esecuzione» possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000,00 euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

Art. 12

(Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto)

1 I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune o eventualmente assunto per l'occasione dal Responsabile del Procedimento e sotto la direzione del Direttore dei Lavori.

2. L'esecuzione in amministrazione diretta, di lavori ed servizi individuati tra le tipologie di cui al presente regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del Servizio, sotto la vigilanza del Responsabile del Procedimento.

3. Il Responsabile del Procedimento o il Responsabile del Servizio propone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

4. Eccezionalmente, in casi nei quali ricorrano particolari motivi, si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in

amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 13
(Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo)

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 9.

2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure, nei casi particolarmente semplici, da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i **40.000,00** e inferiore a **200.000,00 euro**, si procede sperando confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, comma 8 del «Codice», ovvero l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, od anche ricorrendo alla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Comune.

4. Ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo, del «Codice» per i lavori di importo inferiore a **40.000,00 Euro** il responsabile del procedimento procede, di norma, con richiesta di preventivi ad almeno tre operatori iscritti all'albo fornitori o comunque in possesso dei requisiti richiesti;

4 bis. Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione, ovvero indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante, e comunque previa specifica motivazione.

5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la commissione di gara ipotizzi l'anomalia, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

6. Per interventi di importo contenuto entro **40.000,00 Euro**, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

6 bis. Lavori manutentivi particolarmente semplici o con prevalente impiego di manodopera possono essere riservati a cooperative sociali, o loro consorzi, iscritti all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo (b).

Art. 14
(Lavori d'urgenza)

1. Ai sensi dell'art. 175 del «Regolamento di Esecuzione», in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il predetto verbale, oltre all'eventuale progetto e un'apposita perizia estimativa, viene trasmesso al Dirigente competente per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e per la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 15
(Lavori di somma urgenza)

1 Ai sensi dell' art. 176 del «Regolamento di Esecuzione», in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Responsabile del Procedimento e/o il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal responsabile del procedimento o dal Dirigente competente, in forma diretta ad una o più imprese individuate tra quelle dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del l'articolo 163, comma 5, del «Regolamento di Esecuzione».

3. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con determina del dirigente competente si procederà alla presa d'atto dell'avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa.

4. Nel caso risultasse necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo, anziché di una stima giustificativa, l'approvazione dello stesso sarà disposta mediante deliberazione della Giunta comunale.

Art. 16
(Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie)

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del «Regolamento di Esecuzione»:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità per ritardo e il diritto dell'ENTE di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del «Codice»;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Il contratto di cottimo deve altresì contenere:

- h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove previsto il codice unico di progetto "CUP" ;
- j) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell'atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, nonché le deliberazioni e le determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo.

3. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del responsabile del procedimento di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, salvo i casi in cui il Responsabile del procedimento ritenga di prevederne l'esonero e precisamente:

- in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare;
- qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento;
- quando sia contenuto nell'importo di Euro 20.000,00,

In caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Comune di Rieti si avvale degli strumenti indicati dal presente Regolamento e all'art. 137 del «Codice».

6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista, Direttore dei Lavori, RUP, interno all'Ente, che si intende coperta con le polizze di responsabilità generale che l'Ente stipula per i propri dipendenti.

Art. 17 **(Piani di sicurezza)**

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all'articolo 131 del «Codice» e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81.

Art. 18 **(Tenuta della contabilità e regolare esecuzione, pagamenti)**

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, si osservano le regole contenute agli artt. Da 203 a 210 del «Regolamento di Esecuzione» in ordine alla tenuta della contabilità e alla stesura dei rendiconti mensili e finali oltre che all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti.

2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000,00 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordine rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Responsabile del Procedimento, che verrà allegato all'atto di liquidazione della prestazione resa.

3. E' compito del Responsabile del Procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed ottenere il certificato di regolare esecuzione o l'attestato di conformità all'ordine dal Direttore dei Lavori.

4. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dal contratto, o, in mancanza, dal capitolato speciale d'appalto o foglio patti e condizioni, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione.

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 19

(Limiti di importo e sistemi di affidamento – congruità dei prezzi)

1. La presente sezione “B” disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione di forniture e servizi in economia, ai sensi dell’art. 125 del «Codice» e degli art. 329-328 del «Regolamento di Esecuzione».
2. La procedura normale attivata dall’ENTE per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000,00 Euro, così come previsto dall’art. 28, comma 1, lettera b), del «Codice» e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di procedere a **procedura negoziata diretta** nei seguenti casi:
 - di norma per importi fino ad Euro 40.000,00;
 - per le tipologie indicate al successivo art. 20, dalla lett. u) alla lett. y) e all’art. 21, dalla lett. w) alla lett. z), del presente Regolamento;
 - nei casi previsti dall’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo.
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell’Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 336 del DPR n. 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da prezzari ufficiali o dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

Art. 20

(Tipologia delle forniture eseguibili in economia)

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nell’allegato al presente regolamento.
2. L’affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.

Art. 21

(Modalità di acquisizione)

1. L’ acquisizione di beni e servizi può essere effettuata con le seguenti modalità:
 - **per cottimi**, quando l’esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne all’ENTE;
 - **mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione** di cui all’art. 60 del «Codice»;
 - **aste elettroniche o procedure telematiche di acquisto** ai sensi dell’art. 85 del «Codice»;
 - **mediante adesione alle convenzioni** stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22
(Criteri di affidamento)

1. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile del Procedimento può verificare se l'acquisizione del bene o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007) ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti.
2. In caso di ricorso a convenzioni quadro, il Responsabile del Procedimento valuta la convenienza della convenzione quadro rispetto ad altre modalità di acquisizione e trasmette l'atto di adesione all'acquisto.
3. Fuori dai casi previsti nei precedenti commi, il RUP avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità stabiliti in base alla comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito.
4. Nel caso in cui dalla comparabilità, accertata con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate, emerga la piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione e quello da acquistare, deve essere rispettato il prezzo dedotto in convenzione, dandone adeguata illustrazione nella stima della spesa;

Art. 23
(Modalità di affidamento)

1. Quando l'importo della fornitura o servizio da eseguirsi per cottimo è pari o superiore a 40.000,00 Euro e sino al valore della soglia comunitaria individuato in base all'art. 28 del «Codice», si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ENTE. La presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva, mediante specifico verbale.
2. L'individuazione delle ditte può avvenire mediante indagini di mercato, con la pubblicazione di un avviso, (per minimo giorni sette) sul solo sito internet del Comune, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione.
L'avviso deve contenere il termine di presentazione delle candidature, fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 124 del «Codice» e quindi non inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal Responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.
3. La pubblicazione dell'Avviso può essere omessa in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 del «Codice».
4. L'individuazione delle ditte può avvenire mediante interpello alle ditte iscritte nell'elenco aperto degli operatori economici predisposto dall'ENTE, selezionandole come indicato nello specifico disciplinare.
5. Il numero degli operatori economici da consultare può essere inferiore a cinque solo nel caso in cui, per la nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato non siano presenti sul territorio un numero di operatori economici produttori di tali beni e servizi pari o superiori a cinque.
6. Per importi inferiori a 40.000,00 Euro, Il Responsabile del Procedimento può procedere ad affidamento diretto, senza necessità di previa richiesta di una pluralità di preventivi (cfr. art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006).

7. Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.

8. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Responsabile del procedimento, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità.

Art. 24 ***(Ordini aperti)***

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e/o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, si possono richiedere preventivi che riportino quale offerta, percentuali di ribasso su importi determinati dal richiedente, ovvero percentuali di ribasso su prezzi di listino, validi per il periodo di tempo previsto.

Si procederà poi ad effettuare singole ordinazioni, in relazione al fabbisogno, all'operatore economico affidatario della fornitura o del servizio, autovincolatosi ai prezzi offerti per l'intero periodo di tempo considerato.

Art. 25 ***(Requisiti dei fornitori e dei prestatori di servizi)***

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del «Codice» e all'art. 26 del D.Lgs 81/2008.

2. L'affidatario è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità morale, elencati nell'art. 38 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. L'ENTE provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente titolo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dall'ENTE stessa secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del «Codice».

4. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria L'ENTE utilizza criteri di selezione qualitativa stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 48 del «Codice» riferiti a forniture e servizi, anche per la formazione degli elenchi di operatori economici.

Art. 26 ***(Individuazione degli operatori economici)***

1. Il Responsabile del Procedimento individua gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento di forniture di beni o di servizi in economia, comportanti la consultazione o l'affidamento diretto, mediante:

- indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti all'ENTE, al fine di verificarne le capacità tecnico professionali e l'affidabilità economico - finanziaria;

- selezione da un elenco di soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, predisposto dall'ENTE.

2. L'indagine di mercato può essere realizzata:

- acquisendo informazioni dal mercato elettronico;
- acquisendo informazioni da altre Amministrazione che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che L'ENTE intende affidare con procedure in economia;
- verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;
- sollecitando gli operatori economici a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.

3. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal Responsabile del Procedimento al fine di individuare almeno cinque (5) soggetti con requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria tali da poter essere consultati per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori.

4. Il Responsabile del Procedimento può individuare gli operatori economici da consultare ricorrendo ad elenchi predisposti dall'ENTE come strumenti di pre-qualificazione generale.

5. L'individuazione dei soggetti ai sensi del precedente comma 4 avviene mediante selezione di blocchi di almeno cinque operatori economici, se in tal numero o superiore qualificati, procedendo progressivamente secondo l'ordine dell'elenco.

6. Il Responsabile del Procedimento, a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell'affidamento o alla situazione di mercato, può invitare alla consultazione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all'indagine di mercato o estratti dall'elenco degli operatori economici, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento della fornitura di beni, di servizi.

Art. 27

(Procedure di consultazione)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 125, comma 11 del «Codice», con riferimento alle forniture di beni e servizi, il Responsabile del Procedimento definisce le procedure di consultazione degli operatori economici individuati in base ai precedenti articoli, secondo impostazioni differenziate in base alla complessità o alla specificità dell'oggetto dell'affidamento, al valore relativo dello stesso, al dimensionamento complessivo delle prestazioni.

2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

3. Le procedure di consultazione possono essere realizzate, in base all'applicazione del criterio di differenziazione determinato nel precedente comma 1, con l'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 200.000,00Euro attraverso il M.E.P.A., mediante un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di

ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore a € 40.000,00, si procede seguendo alternativamente due modalità:

- ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione;
- acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 200.000,00, si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione.

Richiesta di preventivi inoltrata agli operatori economici mediante servizio postale o con posta elettronica certificata, alla quale corrisponda presentazione dei preventivi di offerta mediante analoghi strumenti di comunicazione;

4. Nel fissare i termini per la ricezione dei preventivi e delle offerte, il Responsabile del Procedimento tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

5. Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.

6. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui agli artt. 28 e seguenti delle presenti disposizioni nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di fornitura di beni e servizi ai sensi del D.Lggs 163/06 e s.m.i..

Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento. Nelle more di costituzione dell'Albo di cui sopra, gli operatori da invitare potranno essere individuati sulla base di indagini di mercato effettuate nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento. Nella determinazione dirigenziale si dovrà dare conto, con idonea motivazione, dell'indagine di mercato fatta e del principio di rotazione.

7. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura *on-line*, la lettera di invito può essere inoltrata anche ~~via fax~~ con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

8. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'oneri.

9. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

10. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie (qualora l'importo sia superiore ad euro 100.000,00 è consigliabile prevedere sia la cauzione provvisoria che quella definitiva);
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;

- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale.

Art. 28

(Lettera d'invito e richiesta preventivi)

1. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 20.000, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del «Regolamento di Esecuzione», e quelli ulteriori di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del «Regolamento di Esecuzione»;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;
- codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende sub-affidare a terzi;
- clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;

2. In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche con posta elettronica certificata e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

Art. 29
(Procedura di ordinazione)

1. Ad avvenuta individuazione del contraente, il Responsabile del Procedimento provvede a formalizzare l'ordinazione dei beni o servizi necessari, con lettera o richiesta strutturata nella quale deve aversi l'indicazione:

- delle caratteristiche tecniche o prestazionali, della quantità e del prezzo degli stessi, comprensivo dell'I.V.A.;
 - della qualità, delle modalità e dei termini di esecuzione;
 - della forma e dei termini di pagamento;
 - delle penali per la ritardata o incompleta esecuzione
 - del richiamo all'obbligo per l'affidatario di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché di rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità;
 - dell'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.
 - la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
 - la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.
- La lettera di ordinazione costituisce anche atto per la formalizzazione del rapporto contrattuale alternativo alla scrittura privata semplice.
 - Il fornitore, prestatore o esecutore deve dare immediata accettazione per iscritto all'Ente dell'ordinazione ricevuta, formalizzando in tal modo la propria volontà, anche contrattuale, qualora prevista con tale modalità.
 - L'affidatario deve comunque comunicare all'ENTE un recapito telefonico e/o un fax funzionanti, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte dell'ENTE medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.
 - In relazione alle acquisizioni di beni e servizi con procedure in economia, sono attivate dall'ENTE tutte le garanzie procedurali ed economiche previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'applicazione di quanto previsto dall'art. 113 del «Codice».
 - Nelle procedure di acquisizione in economia di importo pari o inferiore a € 20.000,00 si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria e richiedere unicamente la costituzione della sola cauzione definitiva.
 - La garanzia definitiva può non essere richiesta per le forniture di beni o le prestazioni di servizi di non particolare complessità e di valore inferiore a € 5.000,00.

Art. 30
(Presentazione e prelievo di campioni – Contestazioni)

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.

3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, L'ENTE ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dall'ENTE stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, L'ENTE ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dall'ENTE.
5. Il contratto deve prevedere espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, L'ENTE si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
6. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente Competente.

Art. 31

(Verbale di confronto dei preventivi)

- Il Responsabile del Procedimento espletante la procedura in economia con cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni o servizi pone a confronto i preventivi di offerta, nel rispetto dei criteri stabiliti nella lettera di invito, al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa per L'ENTE.
- Delle operazioni di cui al precedente comma 1 è resa completa descrizione in apposito verbale.
- In relazione a procedure di consultazione per l'affidamento di forniture, servizi o lavori particolarmente complessi, nei quali sia utilizzato come criterio di scelta il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, L'ENTE su proposta del Responsabile del Procedimento può nominare una commissione di valutazione, nella quale lo stesso RUP può essere nominato a svolgere le funzioni di presidente.

Art. 32

(Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto)

- A conclusione della procedura di consultazione, il Responsabile del Procedimento formalizza le risultanze della stessa in apposito provvedimento, con il quale aggiudica la fornitura, il servizio al qualificato soggetto individuato.
- Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui L'ENTE dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
- L'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale regola le obbligazioni delle parti con riferimento: a) all'oggetto della prestazione; b) alle modalità di esecuzione della fornitura, della prestazione ed alle relative garanzie; c) ai profili tecnici e qualitativi della fornitura, del servizio; d) ai profili economici ed alle modalità di pagamento inerenti la fornitura o il servizio.
- Nell'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale è comunque esplicitata specifica dichiarazione del fornitore o del prestatore di servizi di assoggettarsi alle condizioni ed alle penalità previste, nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni, comprese quelle stabilite dal presente regolamento.
- Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte del Responsabile del Procedimento di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

Art. 33

(Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto di cottimo)

- In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa cottimista, il Responsabile del Procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia dell'ENTE, previa contestazione scritta da parte dell'ENTE stessa degli addebiti mossi all'impresa.
- Qualora l'impresa cottimista si renda responsabile di grave o ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto affidato a cottimo, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione dello stesso o del Responsabile del Servizio, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'ENTE.

Art. 34

(Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento)

- L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola seguita dal Responsabile del procedimento, che di regola assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300, c.2, lett. a) DPR n. 207/2010.
- Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui a precedente art. 23, il contratto può prevedere la facoltà, da parte dell'ENTE, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
- Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
- Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 50.000,00 Euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207/2010: a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; b) l'indicazione dell'esecutore; c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; f) la certificazione di regolare esecuzione.
- Per importi inferiori a 40.000,00 Euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.
- Per importi inferiori a 20.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 4, c.14-bis, D.L. n. 70/2011 conv. in L. n. 106/2011 si può prescindere dall'acquisizione del DURC e si procede mediante acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000 soggetta ai controlli di cui all'art. 71 DPR n. 445/2000.

Art. 35

(Termini di pagamento)

- Ai sensi dell'art. 337 del Regolamento attuativo del codice, i pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cottimo, a decorrere dalla data di verifica della conformità della prestazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di

presentazione della fattura nonché a seguito dell'esito positivo dei controlli circa la regolarità dell'impresa con i versamenti previdenziali ed assistenziali.

- Il Responsabile del Procedimento verifica puntualmente la corresponsione di quanto dovuto al fornitore nei termini di pagamento previsti e nei casi di superamento degli stessi provvede a formalizzare e rendere nota all'interessato apposita giustificazione del ritardo.

Le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità sono richiamate nella faq tracciabilità punto A12 dell'AVCP, aggiornate al 23 novembre 2011.

Art.36
(Disposizioni sulla trasparenza)

1. Ogni dirigente è tenuto, in qualità di stazione appaltante, a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le presenti disposizioni sono oggetto del piano della trasparenza del Comune di Rieti, ne definisce tempi e modalità.

Art. 37
(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel DPR n. 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

Art. 38
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Amministrazione
2. Sono abrogate le disposizioni di precedenti regolamenti incompatibili con le norme definite dal presente

ALLEGATO 1

SETTORI MERCEOLOGICI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

- Cancelleria e beni di minuto consumo
- Vestiario, telerie, biancheria, mercerie, tendaggi
- Articoli sanitari e dispositivi di protezione individuale ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Medaglie ed oggetti simili concessi ai dipendenti collocati a riposo
- Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie
- Derrate alimentari
- Controlli sulle derrate alimentari mediante analisi di laboratorio
- Arredi ed attrezzature per locali, stanza ed uffici
- Attrezzature per edifici scolastici, mense e cucine comunali
- Beni per l'igiene e la pulizia
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
- Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età
- Stampati vari e lavori di stampa , tipografia, litografia copie eliografiche
- Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi
- Forniture di fotocopiatrici, fax, hardware e software, sistemi informatici e attrezzature informatiche, climatizzatori, televisori, registratori, radio e prodotti affini a quelli descritti
- Biciclette e ciclomotori e relativi accessori
- Materiale di ferramenta
- Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti
- Beni per lo svolgimento dell'attività di autoparco e riparazione dei mezzi motorizzati comunali
- Beni per lo svolgimento dell'attività di stamperia comunale
- Beni per lo svolgimento dell'attività di falegnameria
- Beni per la gestione dei magazzini comunali
- Spese per allestimento di manifestazioni e gadget
- Materiali e strumenti per l'elettricità e forme diverse di energia
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile
- Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili e degli impianti pubblici comunali
- Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali
- Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di. Strutture socio assistenziali – edifici scolastici – delegazioni comunali – edifici per attività culturali e teatrali – musei – cimiteri
- Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero
- Servizi di manutenzione, riparazione e forniture di parti di ricambio relativamente ad impianti e attrezzature comprese le attrezzature hardware e software
- Manutenzione applicativa di procedure e applicazioni informatiche installate
- Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature
- Affilatura lame
- Servizi di trasporto
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa

- Servizi e prestazioni riguardanti l'informatica
- Servizi di natura intellettuale in genere
- Servizi di collocamento e reperimento del personale
- Servizi di mensa e ristorazione
- Servizi riguardanti l'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido
- Servizi sociali e sanitari
- Servizi culturali
- Servizi ricreativi e sportivi
- Servizi attinenti all'ingegneria, all'architettura ed alla paesaggistica
- Spese per assicurare il servizio elettorale
- Servizi per riparazione sartoriali
- Servizi di pulizia, lavaggio biancheria, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi
- Lavori di traduzione ed interpretariato
- Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni
- Servizi telefonici e telematici, servizi per il trasporto dati
- Servizio di rimozione veicoli
- Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi, ed altre manifestazioni culturali e scientifiche
- Spese di custodia e di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Noleggio di fotocopiatrici, attrezzature diverse ed automezzi
- Spedizioni, imballaggio, facchinaggio e traslochi
- Servizio di distribuzione di periodici comunali
- Servizi di catering e di hosting
- Spese di vigilanza

I responsabili dei singoli servizi comunali hanno la facoltà di procedere in economia anche per l'acquisizione di beni e/o servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco e che comunque siano necessari a garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività, purché il Responsabile Unico del Procedimento ne dimostri e ne motivi adeguatamente la necessità e la convenienza, disponendone la relativa esecuzione in osservanza del presente regolamento

ALLEGATO 2

CATEGORIE LAVORI IN ECONOMIA

- Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
- Interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- Lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- Manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
- Manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- Manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi e di elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- Manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- Manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori.

I responsabili dei singoli servizi comunali hanno la facoltà di procedere in economia anche per l'esecuzione di lavori non espressamente contemplati nel precedente elenco e che comunque siano necessari a garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività, purché il Responsabile Unico del Procedimento ne dimostri e ne motivi adeguatamente la necessità e la convenienza, disponendone la relativa esecuzione in osservanza del presente Regolamento.

Dal che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
Marroni Gian Piero

Il Segretario
Iovinella Rosa

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data 15.01.2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì

Il Segretario
Iovinella Rosa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22 Dicembre 2014 (art.134 comma 4 D. Lgs del 18/08/2000 n. 267)

Il Segretario
Iovinella Rosa